



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

**NOTA DI LETTURA DELLE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI TERRITORIALI
contenute nel Disegno di legge A.S. n. 1209 – FINANZIARIA 2009 (già approvata dalla
Camera)**

a cura di Roberto Mastrofini
r.mastrofini@logospa.it

Articolo 2, comma 39
(Patto di stabilità per le Regioni)

Il comma 39 modifica il comma 658-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (introdotto dall'art. 7-*bis* del D.L. n. 159/2007), relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno.

In pratica viene eliminata una condizione posta, dal testo vigente, per la non applicazione delle sanzioni previste dal patto.

Il testo originario prevede che le regioni e le province autonome non siano sottoposte a sanzioni quando lo scostamento registrato dalla regione rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale), ma a condizione che lo scostamento sia recuperato nell'anno 2008.

La norma in esame elimina tale ultima condizione.

Articolo 2, comma 40
(Provvedimenti per i piccoli comuni)

Il comma 40, modifica l'art. 1, comma 703, della legge n. 296/2006, recante finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il triennio 2007/2009¹.

¹ 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

In particolare, l'emendamento modifica le lettere a) e b) del comma 703 prevedendo:

1. la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30% (lettera a);
2. l'aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al disotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti (lettera b).

In entrambi i casi la norma in esame prevede che, qualora gli importi risultino insufficienti, i contributi sono proporzionalmente ridotti.

L'art. 2, comma 41, modifica l'articolo *77-bis* del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali.

In particolare:

a) modifica il comma 5, precisando che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, è quello risultante dalla differenza tra entrate finali e spese finali;

b) aggiunge i commi *7-bis* e *7-ter*, che prevedono l'esclusione dal computo del saldo finanziario:

1. le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
2. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse (*comma 7-bis*).
3. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno (*7-ter*);

persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON

[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

c) sostituisce il comma 8. Sono escluse dal computo del saldo finanziario 2007, di riferimento per l'individuazione dei saldi obiettivo e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno:

- o le risorse derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
- o le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare;
- o le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati.

L'esclusione opera nel caso in cui tali risorse siano destinate alla realizzazione di investimenti (e non soltanto alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione vigente) o alla riduzione del debito;

d) modifica il comma 19, prevedendo che le informazioni che vengono inviate semestralmente al MEF ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto medesimo, siano messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre che dell'UPI e dell'ANCI come già previsto dalla normativa vigente, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

e) modifica il comma 20, prevedendo che la riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino il patto di stabilità negli anni 2008-2011, sia collegata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente;

f) aggiunge il comma 21-*bis*, il quale prevede la non applicazione delle sanzioni (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008 (entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente - al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale - per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007.

Articolo 2, comma 42 (Patto di stabilità per le Regioni)

Il comma 42 interviene sull'articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON

[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

In particolare, si prevede l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo *77-ter*, volti ad escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità:

- il comma *5-bis* dell'articolo *77-ter* esclude, a decorrere dal 2008, le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari; restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale;
- il comma *5-ter* dell'articolo *77-ter* precisa che nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo.